



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele III.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di
Giustizia, ha pronunciato la seguente
Ordinanza

nel procedimento penale a carico
del Senatore Conte Ettore Tedotti
imputato

di abuso d'autorità in danno di Carnevale Alfredo (art. 1.° Soc.
tre penale)

La Commissione ha considerato quanto segue:

Il signor Alfredo Carnevale, nominato sottotenente di fan-
teria nel 1889, fu collocato in riforma con decreto del 5 gen-
naio 1905. Nella sua breve e travagliata carriera venne
sottoposto a parecchi Consigli di disciplina (sempre per le
medesime imputazioni, per essere stati tutti i vari pro-
nuziati posti nel nulla, per vizi di forma) nonché ad un
giudizio penale innanzi al tribunale militare, che lo assolse.
Veniva richiamato in servizio al 94° reggimento con de-
creto del 24 ottobre 1901; fu messo in aspettativa per mesi
sei con decreto del 4 maggio 1903; tale aspettativa venne
prorogata per un anno con altro decreto del 21 febbraio
1904, e con posteriore decreto del 1° dicembre dello stesso
anno 1904 fu richiamato in servizio attivo con destina-
zione al 44° Reggto di stanza a Roma, e finalmente col

suddetto decreto del 5 gennaio 1905 fu collocato in riforma.
Egli descrive le dolorose vicende della sua carriera milita-
re al malanimo dei suoi superiori e commilitoni, e che
nel 23 giugno 1905 produsse querela penale specifica con-
tro il Ministro della Guerra, tenente generale Ottore Pedotti, Se-
natore del Regno, e contro il colonnello Gilardi, comandante
del 140° reggimento fanteria e i componenti il collegio me-
dico militare di Roma che emisero i pareri del 19 dicembre
1904 e 2 marzo 1905, cioè il maggiore medico Cherubini,
il capitano medico Ragnini e il tenente medico Falchetti.
Mercoledì poi in generale, e senza far nomi, tutti quelli
che in qualsiasi modo avessero preso parte ai fatti da
lui narrati.

La querela fu trasmessa all'Alta Corte di Giustizia, essendo
il Ministro Pedotti Senatore del Regno.

Questa Commissione procedette alla dovuta istruzione, in es-
ito della quale, nel 10 marzo 1907, emise ordinanza di non
esser luogo al procedimento penale per insistenza di reato
a carico dell'on. Senatore Pedotti, e rinviò gli atti sul con-
to degli altri querelati, estranei al Senato, al Procuratore
del Re presso il tribunale di Roma per gli ulteriori proce-
dimenti di giustizia.

Nella detta ordinanza fu considerato:

- 1°) che l'on. Senatore Pedotti, essendo stato nominato Mini-
stro della guerra nel 3 novembre 1903, non avrebbe potuto
rispondere dei fatti compiuti da detta opera in poi;
- 2°) che il primo carico del Carnevale riferito all'on. Pedotti,
consisteva nell'aver questi come Ministro della guerra
dato corso al decreto del 2 febbraio 1904 (del prerog.
l'aspettativa del Carnevale per un anno) contro il parere
del Direttore della Sanità militare, il quale aveva conde-
sceso sul richiamo in servizio.

Ma questa usurgenza del Carnevale (2° fatto nell'ordina-
za) è contravvinta dai documenti, dai quali risulta che il
collegio medico militare ad unanimità concludo, che per le
condizioni di salute, in cui versava il Carnevale, non era
in grado di riprendere servizio; e il colonnello Direttore

Della sanità, espresse un giudizio, sul risultato obiettivo della visita fatta, identico a quello del Collegio Sanitario, e solo privata causa e subordinatamente suggerì riammetterlo il Carnevale in via provvisoria in servizio, a condizione e con obbligo di sottoporsi all'operazione cerasica radicale dell'irocele nell'ospedale militare o privatamente. Del che sequiva essere stato il decreto di proroga in aspettativa emanato in conformità di legge.

2) che il secondo verbo fatto all'on. Pedotti si riferiva al Decreto del 1° dicembre 1884, che aveva richiamato il Carnevale in servizio attivo permanente al 4° reggimento fanteria, senza la prima visita medica prescritta dal regolamento, onde il Decreto, non registrato nella Corte dei Conti, fu poi dallo stesso Ministro annullato. E relativamente a questo caso nella ordinanza si osserva: „che dal rapporto del Direttore Generale di fanteria e cavalleria risultava „ che, allo scadere della proroga dell'aspettativa, fu ordinato „ che il Carnevale fosse sottoposto alla visita medica collegiale, „ e, dopo essersi accertata la sua reale residenza, poiché aveva prima eletto domicilio in Colle di Tenda, e perciò aveva „ significato alle autorità militari di aver trasferita la residenza a Salerno; del quale risultato in modo non dubbio „ che dimorava a Roma, Via Madonna M.; che il Carnevale, invitato a presentarsi per la visita all'ospedale militare di Roma, „ non volle ubbidire, protestando la inosservanza del regolamento, secondo il quale la visita doveva aver luogo a Salerno; „ stante ciò si rese indispensabile, nello interesse del servizio „ e della disciplina, di richiamare il tenente in servizio „ per aver modo di sottoporlo alla visita medica.

Indi la ordinanza prosegue in questi termini:

„ Dalla premessa enunciativa chiaro discende che il reato „ di abuso d'autorità non debba prospettarsi in riferimento al fatto adotto in querela poiché non si offrono con „ tro il tenente Pedotti gli elementi di dolo, che potrebbero „ valere a concretarlo: non spetta al tenente esaminare „ se questi elementi concorrono nell'opera dei dipendenti „ che proposero al Pedotti il richiamo in servizio del

• Carnevale, quando è indubitato che il Ministro, nel presentarsi
• ne al Re il decreto relativo, non fosse sciente della inosservanza
• senza regolamentare avvenuta, l'omissione cioè della pre-
• scritta visita sanitaria.

Come logica e giuridica conseguenza della inosservanza con-
siderazione, l'ordinanza (secondo venne già detto di sopra)
pronunziò non farsi luogo a procedimento penale contro
l'on. Senatore Peotti.

Tuttavia il Carnevale aveva promosso giudizio innanzi la
IV^a sezione del Consiglio di Stato contro il Ministero della Guerra
per l'annullamento del decreto di collocamento in ri-
forma datato 5 gennaio 1905. Nei fascicoli prodotti in
causa fu inclusa una nota del Comandante del IX corpo
d'armata diretta, nel 22 novembre 1904, al Ministro della Guerra,
nella quale è detto che il tenente Carnevale, benché ammesso per
iscritto e verbalmente, non si era presentato all'ospedale per
subire la visita, e al margine di essa si leggono le seguen-
ti parole scritte a matita: « Si richiami in servizio per po-
terlo poi sottoporre alla visita medica collegiale, alla qua-
le non si è presentato. E. P. »

Orsì il Carnevale, in base a questa nota, ha prodotta una
memoria querela contro il Senatore Peotti, nella quale esso que-
relante afferma che la precedente ordinanza del 22 marzo 1904
di questa Commissione in tanto dichiarò non esser luogo a proce-
dere contro Peotti (come si raccoglie dal brano dell'ordinan-
za letteralmente trascritto poco sopra) in quanto ritenne il
difetto di dolo in lui, per essere ignaro della inosservanza re-
golamentare, la omissione cioè della prescritta visita medica,
che però le parole scritte a matita e firmate con le iniziali
E. P. (Ettore Peotti) in margine della nota 22 novembre 1904,
dimostrano chiaramente che il Ministro ben sapeva non essere
avvenuta la visita medica, e quindi riusciva ormai provato
il dolo di lui; nell'aver fatto decretare il richiamo del Carne-
vale in servizio attivo, senza il previo adempimento della prescri-
zione regolamentare della visita sanitaria. E, pronunciando nelle
considerazioni espresse nella querela, il Carnevale fa una tripli-
ce ipotesi, e cioè: 1^a) che ad le suddette parole scritte a ma-

tita furono vergate dal ministro Pedotti nel 1904, il reato di
abuso d' autorità è indiscutibilmente provato; 2°) che se esse
furono scritte dal Pedotti, dopo però la pronunzia di non
luogo a procedere contro di lui emessa da questa Commissio-
ne, si verificherebbe il reato previsto dall' art. 227 cod. penale;
3°) che se finalmente dette parole e le iniziali E. P. sono ap-
crife, si verificherebbero a carico del ministro della guerra,
o di altro ignoto funzionario del ministero i reati di falso
e di uso sciente di documenti falsi, essendosi il documento
presentato alla II^a Sezione del Consiglio di Stato.

Preclusa le esposte circostanze di fatto, questa Commissione
istruttoria considera: doverosi senz' altro eliminare la terza ipote-
si fatta dal sig. Carnesale, nel senso che questa avrebbe potuto
verificarsi per opera di persone, che in questo terreno appar-
tengono al Senato, e quindi la loro responsabilità, prospet-
tata in via ipotetica, sfuggirebbe all' esame di questa Com-
missione, per assoluto difetto di giurisdizione; la competen-
za, nel caso ipotizzato, sarebbe del giudice ordinario.

Ma anche la seconda ipotesi debba respingersi per motivi
tanto chiari, quanto perentori, e sono questi. Il senatore
Pedotti fu guardato come ministro della guerra il 23 giugno
1905. La istruttoria sul conto di lui ebbe termine con la
ordinanza di questa Commissione del 20 marzo 1907, ma
il Pedotti cessò di essere ministro il 28 dicembre 1907, prima
circa dell' ordinanza, e da questo giorno ogni sua ingerenza
nel ministero della guerra ebbe termine, e quindi a lui non sa-
rebbe stato più permesso di servirsi in alcun modo delle carte
che erano nell' archivio del detto ministero; da ciò nasceva
la impossibilità per lui di scrivere a matita, dopo il 28 dicem-
bre 1907, quelle parole, che si leggono nella nota del 22 novem-
bre 1904.

Ma di questo primo motivo volsi aggiungere un altro
forte anche di maggior gravità, poiché è quasi inconcep-
bile da un uomo, sia pur dotato di semplice senso comune
voglia, senza un motivo impellente, occultare la responsabi-
lità di altri, e addassarla a sé, col grave pericolo di esporsi
alle ansie e alle eventualità di un penale procedimento. E

questo nientemeno avrebbe fatto il generale Pedotti, poiché
la ordinanza emessa da questa Commissione nel 1904
dichiarò che non fu fatto luogo a procedere a carico
di lui, ma con essa non era cessata la possibilità
che, sopravvenendo altre prove, si avesse a riaprire la
istruttoria, e quindi (sempre nella seconda ipotesi fat-
ta dal Carnevale) il Pedotti con quelle parole, scritte
sopra l'ordinanza, avrebbe fornita la nuova prova. Ma
tutto questo, e massime poi per un uomo di tanta per-
sona intelligente, e di carattere morale così elevato
quale è il Pedotti, e ciò ricorrendo lo stesso Carnevale,
come fu rilevato nella precedente ordinanza di questa
Commissione, è del tutto inammissibile.

Rimane dunque ad esaminare la sola prima ipotesi
fatta dal Carnevale, e cioè che quelle parole scritte a ma-
nita furono vergate di mano del Pedotti. Volendo pure
ammettere e ritenere che così sia (e allo stato attuale
delle cose potendosi esaminarsi in fondo la importanza del
fatto) dovrebbe anche oggi affermarsi che nella nota del 22
novembre 1904 non rimane provato il dolo del Pedotti,
perché quella nota avvertiva il Ministro che, sebbene il
Carnevale figurava residente in Salerno, pure era risalta-
to che anche egli era residente a Roma, in via Madonna # 41,
e che avvertito con lettera e verbalmente, per subire la visita
collegiale, non si era presentato nel giorno stabilito. Po-
sto ciò se il Ministro ordinò il richiamo del tenente Carne-
vale in servizio attivo, piuttosto che dar conto di lui altri
provvedimenti di rigore, che forse poteva esserli ai termini
dei regolamenti militari; potrebbe facilmente ammettersi
che il Ministro Pedotti avesse erroneamente interpretati
i regolamenti, ma non già che egli avesse voluto solo,
senziente compiere ciò che non era nei suoi poteri di
ufficio, per danneggiare il Carnevale, quando in sostanza
lo scopo del richiamo in servizio attivo non era che quello
di far subire al Carnevale una visita medica, la quale of-
fettivamente doveva subire per regolamenti militari. Ma
al esame di fondo del fatto non deve (come si è avvertito)

procedersi, perchè il tempo trascorso e le disposizioni del
codice penale non lo permettono. Infatti le parole scritte
dal Pedotti sulla nota, e che si pretende costituiscono il
reato di abuso d'autorità dovettero essere scritte o nello
stesso giorno della nota 22 novembre, o qualche giorno dopo,
poichè il decreto di richiamo in servizio è del 1° dicem-
bre 1904. Il reato di abuso di autorità è punito con la
detenzione estensibile ad un anno (art. 145 cod. pen.) ma per
reati per i quali al colpevole si dovrebbe infliggere la pe-
na della detenzione o della reclusione non oltre i cinque
anni, si verifica la prescrizione in cinque anni (ar-
ticolo 91 n. 4 cod. pen.) dunque nella specie l'azione
penale contro il tenente generale Pedotti, dato che il
reato veramente si fece, è ormai estinta per essere
si verificata la prescrizione alla fine di novembre 1909.
Non sarebbe ammessibile che si facesse la precedente querela,
e la istruzione, che terminò con la ordinanza del mar-
zo 1907; perocchè quegli atti, se terminati nell'art. 93 cod.
pen. non operano interruzione, non essendovene sta-
to alcuno tra essi del quale potesse usarsi tra quelli speci-
ficati nel testo ricordato articolo e notificato all'on.
reale Pedotti.

Per tali motivi

La Commissione visti gli art. 145, 91, 93 cod. penale, 19 del
regolamento giudiziario del Senato.

Uniformente al Pubblico Ministero

Dichiara non farsi luogo a procedimento a carico
dell'on. Senatore Ettore Pedotti per la imputazione d'abuso
d'autorità, per essere estinta per prescrizione l'azione penale
con Decreto e pronunciato in Roma il 16 marzo 1911.

Il Rattazzi

Antonio Cafaly
G. Petrucci
E. Criviani Stebrandi

Giuseppe Casanova
C. Jughelle
L. Maly

Fontana come